II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 19 ottobre 1987

che modifica la direttiva 74/63/CEE relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali

(87/519/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la direttiva 74/63/CEE (4), modificata da ultimo dalla direttiva 87/238/CEE della Commissione (5), esclude formalmente dal suo campo di applicazione i residui di antiparassitari;

considerando che la presenza di residui di antiparassitari negli alimenti per animali può, al pari di quella dei residui già regolamentati di taluni prodotti e sostanze, comportare rischi per la salute umana, dato che trattasi in generale di sostanze tossiche o di preparati aventi effetti pericolosi;

considerando che è opportuno prescindere dal fatto che gli antiparassitari, contrariamente alla maggior parte delle sostanze e prodotti indesiderabili fin qui regolamentati, sono utilizzati deliberatamente dall'uomo per proteggere i prodotti vegetali, dato che essi non sono aggiunti né agli alimenti per animali, né ai loro costituenti; che la loro eventuale presenza costituisce anzi una fonte di pericolo per la salute umana esattamente come quella delle sostanze e prodotti già coperti dalla direttiva 74/63/CEE;

considerando che, per tale ragione, gli antiparassitari dovrebbero essere utilizzati in modo da non implicare un pericolo per la salute umana;

considerando che, poiché alcuni Stati membri hanno già fissato quantità massime per alcuni residui di antiparassitari, queste quantità divergono e contribuiscono ad ostacolare la libera circolazione degli alimenti degli animali all'interno della Comunità; che conviene quindi ravvicinare le disposizioni esistenti inserendole nella direttiva summenzionata che costituisce la sede appropriata di tali misure;

considerando che in un primo stadio appare giustificato, per quanto riguarda gli alimenti per animali, fissare contenuti massimi per un gruppo di principi attivi nocivi assai persistenti che sono o che sono stati adoperati negli antiparassitari, vale a dire i composti cloroorganici; che quindi gli Stati membri possono mantenere i contenuti massimi fissati per residui di antiparassitari diversi da quelli menzionati nell'allegato I, parte B, fino a che sarà presa una decisione comunitaria, conformemente alle disposizioni previste per la modifica degli allegati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 74/63/CEE è modificata come segue:

1) Il testo dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera c) è sostituito dal testo seguente:

« c) alla fissazione di contenuti massimi di residui di antiparassitari sui e nei prodotti destinati all'alimentazione degli animali, sempre che detti residui non siano contemplati dall'allegato I, parte B. »

2) Nell'allegato I, parte B vengono aggiunte le seguenti voci:

(1) GU n. C 197 del 18. 8. 1977, pag. 3.
(2) GU n. C 63 del 13. 3. 1978, pag. 53.
(3) GU n. C 84 dell'8. 4. 1978, pag. 4.
(4) GU n. L 38 dell'11. 2. 1974, pag. 31.
(5) GU n. L 110 del 25. 4. 1987, pag. 25.

11. Aldrin 12. Dieldrin	isolatamente o assieme, espressi in dieldrin	Tutti gli alimenti ad eccezione di : — grassi	0,01 0,2
13. Canfene clorurato (toxafane)		Tutti gli alimenti	0,1
14. Clordano (somma degli isomeri cis e trans e dello stesso ossiclordano espressi in clordano)		Tutti gli alimenti ad eccezione di : — grassi	0,02 0,05
15. DDT (somma degli isomeri del DDT, del TDE e del DDC espressi in DDT)		Tutti gli alimenti ad eccezione di : — grassi	0,05 0,5
16. Endosulfan (somma degli isomeri alfa e beta e del solfato d'endosulfan espressi in sulfan)		Tutti gli alimenti ad eccezione di : — granturco — semi oleosi — alimenti completi per pesci	0,1 0,2 0,5 0,005
17. Endrin (somma dell'endrin e del delta-cheto-endrin, espressi in endrin)		Tutti gli alimenti ad eccezione di : — grassi	0,01 0,05
18. Eptacloro (somma dell'eptacloro e dell'eptacloro-eposside espressi in eptacloro)		Tutti gli alimenti ad eccezione di : — grassi	0,01 0,2
19. Esaclorobenzolo (HCB)		Tutti gli alimenti ad eccezione di : — grassi	0,01 0,2
20. Esaclorocicloesano (HCH)			
20.1. Isomero alfa		Tutti gli alimenti ad eccezione di : — grassi	0,02 0,2
20.2. Isomero beta		Alimenti composti ad eccezione degli alimenti per bestiame da latte Alimenti semplici ad eccezione di : — grassi	0,01 0,005 0,01 0,1
20.3 Isomero gamma		Tutti gli alimenti ad eccezione di : — grassi	0,2 2,0

3) Nell'allegato I, parte C il testo dell'intestazione della terza colonna della tabella è sostituito dal testo seguente :

« Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di alimento ad un tasso di umidità del 12 % ».

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore, entro il 3 dicembre 1990, le disposizioni legislative, regolamentari od amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 19 ottobre 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. TØRNÆS